

## CARTA INTESATA COMUNE/UFFICIO NOTIFICHE

Spett. \_\_\_\_\_

In riferimento alla Vs lettera del \_\_\_\_\_ (che ad ogni buon fine si allega) con la quale Voi richiedete la notifica dei preavvisi (Comunicazioni Preventive) dei fermi amministrativi (fiscali).

Tale Vs. richiesta è fatta sulla base di Vs. valutazioni inerenti la natura dell'atto in questione, definendolo atto cautelare e perciò rientrante nelle competenze ordinarie del **Messo Comunale**: non posso, però, non rilevare alcune discrasie tra quanto da voi richiesto e la normativa vigente.

Prendo atto che, innanzitutto, nella vostra comunicazione riconoscete la competenza "esclusiva" del **Messo Notificatore**, ex lege n. 296/2006, alla notificazione degli atti afferenti le procedure esecutive di cui al RD n. 639/1910.

Come sicuramente vi è noto la Corte di Cassazione ha ritenuto essere ora atti cautelari ora atti esecutivi i preavvisi (Comunicazioni Preventive) dei fermi amministrativi (fiscali) ma, indipendentemente dalla natura dell'atto, riteniamo che vi siano degli ostacoli a tali notificazione con riferimento alle norme che specificamente delimitano le competenze del **Messo Comunale** e del **Messo Notificatore**.

Il **Messo Notificatore**, analogamente all'**Ufficiale Giudiziario**, può notificare, in ossequio alla L. n. 296/2006, gli atti afferenti le procedure esecutive di cui al RD n. 639/1910 di cui il preavviso di fermo amministrativo fa parte, ma solo con riferimento a tali atti emessi dal proprio comune o dalla relativa concessionaria.

Se il preavviso di fermo amministrativo fosse adottato dall'agente di riscossione nazionale in relazione ad un ruolo, invece, il procedimento di notifica sarebbe quello previsto dall'art. 26 del DPR n. 602/73 in ossequio alle disposizioni del Titolo II del medesimo DPR, norma però non utilizzabile dal **Messo Notificatore** in quanto l'art. 26 non ricomprende tale figura tra i soggetti abilitati alla notificazione.

Il legislatore con l'art. 4 comma 2 sexies del DL n. 209/2002 ha previsto un percorso alternativo per il comune e la sua concessionaria all'emanazione della cartella di pagamento, ha previsto l'emissione dell'ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910, rinforzandola, in un secondo momento, con la possibilità di ricorrere agli istituti del Titolo II del DPR n. 602/1973, in quanto compatibili, cioè applicando i dovuti correttivi.

Il **Messo Comunale** potrebbe trovare una legittimazione nella notifica del preavviso di fermo, comunque vincolata all'adozione di una convenzione, solo in ossequio dell'art. 26 del DPR 602/1973, procedimento tuttavia non previsto dal legislatore quando sia un comune o sua concessionaria a notificare e non l'agente di riscossione nazionale.

Ne consegue che il **Messo Comunale** non rientra, ordinariamente, tra i soggetti legittimati a notificare i preavvisi di fermo amministrativo emessi da un comune o dalla sua concessionaria, indipendentemente da quale sia il comune o la concessionaria.

In conclusione, relativamente ai soggetti residenti/aventi sede legale nel comune di \_\_\_\_\_, ed in attesa che il legislatore voglia ampliare le competenze ordinarie sia del **Messo Comunale** che del **Messo Notificatore**, si rinnova l'invito a \_\_\_\_\_ a richiedere/procedere alle notificazioni degli atti in questione, atti previsti dall'art. 86 del DPR n. 602/1973, a mezzo posta, ovvero degli **Ufficiali Giudiziari** (artt. 2 e 9 del RD n. 639/1910) in modo che siano evitati vizi formali nella notifica.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Notifiche  
del Comune di \_\_\_\_\_

### ATTENZIONE

In campo giallo le parti che vanno adattate al testo della lettera di richiesta delle notifiche in questione.